

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29/11/2013.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

ART. 5 - CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE SPESE

ART. 6 - STANZIAMENTO IN BILANCIO

ART. 7 - INVIO ATTI ALLA CORTE DEI CONTI – PROSPETTO ANNUALE E
PUBBLICAZIONE SUL SITO

ART. 8 - PROCEDURA DI SPESA

ART. 9 - NORME FINALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i casi in cui le spese di rappresentanza sono ammesse, individua i soggetti autorizzati ad effettuarle e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

ART. 2 DEFINIZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, ed a doveri di ospitalità.

Le spese di rappresentanza:

- devono essere finalizzate, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, a promuovere o a incrementare l'immagine ed il prestigio dell'ente pubblico all'esterno per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- non devono corrispondere a finalità o a soddisfazioni personali degli amministratori o dei dipendenti pubblici dell'ente erogante.

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da:

1. obblighi di relazione connessi al ruolo istituzionale dell'ente;
2. doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
3. incontri, manifestazioni o iniziative, eventi sportivi, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione anche in collaborazione con altri soggetti;
4. cerimonie e ricorrenze;
5. inaugurazioni di opere e servizi pubblici.

Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi o soggetti dell'ente, che agiscono in veste rappresentativa, e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasione di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Ai soggetti di cui all'art. 3 è consentito offrire omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE

Sono autorizzati a dar luogo a spese di rappresentanza per conto dell'ente, nel rispetto delle fasi di spesa e tramite i dipendenti incaricati, i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vicesindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative all'acquisto dei seguenti beni o servizi:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- b) conferenze stampa per fini istituzionali;
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni sui quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente o da terzi, in cui il Comune risulti comunque coinvolto, alle quali prendono parte personalità anche estranee all'amministrazione;
- d) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- e) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
- f) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe, coppe, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

ART. 5 CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b) omaggi, liberalità e riconoscimenti economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono esclusivamente amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni di lavoro);
- d) colazioni di lavoro a carico del Comune per i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento e per i componenti di Commissioni che percepiscono compenso o altra indennità;
- e) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o dei presupposti sostanziali di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento.

ART. 6 STANZIAMENTO IN BILANCIO

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile ivi individuato. L'importo previsto nel bilancio di previsione non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7
INVIO ATTI ALLA CORTE DEI CONTI –
PROSPETTO ANNUALE E PUBBLICAZIONE SUL SITO

Ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005, saranno trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con cadenza mensile, gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiore a 5.000 euro, adottati nel corso di ogni mese.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno, occorre redigere un prospetto in cui sono elencate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario precedente. Tale prospetto deve essere trasmesso al Settore Ragioneria per essere allegato al Rendiconto della Gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre esso va pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e va trasmesso alla Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto.

ART. 8
PROCEDURA DI SPESA

Le somme per le spese di rappresentanza sono preventivamente, singolarmente o cumulativamente, impegnate con determinazione del responsabile del servizio competente indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla in relazione all'interesse istituzionale perseguito, la qualificazione del soggetto destinatario e la ditta incaricata della fornitura.

Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali debitamente vistate da chi le ha disposte.

ART. 9
NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative che disciplinano la materia ed agli altri regolamenti comunali.

Il presente regolamento sarà efficace dalla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva, e con la sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultano in contrasto con le presenti norme.